

Protocollo n. 28430/LC5/PM/EB

Torino, 3 marzo 2016

Alle Imprese titolari dell'Autorizzazione  
Integrata Ambientale

Trasmessa via PEC

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale**

Pubblicazione dati ambientali ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dichiarazione E-PRTR - Regolamento CE n. 166/2006 e D.P.R. 157/2011

**Comunicazione**

A seguito delle linee guida elaborate dal Tavolo di Coordinamento Nazionale AIA e delle indicazioni ricevute dalla Regione Piemonte e da ISPRA in merito alla pubblicazione dei dati ambientali e all'obbligo di dichiarazione E-PRTR, si comunica quanto segue.

**Pubblicazione dati ambientali**

Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del D. Lgs. 152/06 la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è tenuta a mettere a disposizione del pubblico i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA.

Pertanto si informano i gestori titolari di AIA che a partire dall'anno 2016 verranno pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Torino, nella sezione dedicata alle autorizzazioni rilasciate, i Report Ambientali contenenti i dati sulle emissioni industriali.

In attesa che la Regione Piemonte dia indicazioni sull'invio telematico dei risultati dei controlli, attualmente in fase di studio, e nel quale confluirà il sistema sperimentale di raccolta dei dati ambientali predisposto dalla Provincia di Torino (c. d. TOR.C.I.A.) ora non più operativo, si procederà con la pubblicazione del formato informatico trasmesso annualmente dai gestori.

In ragione di tali esigenze, si ricorda che il Report Ambientale annuale deve contenere tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste nell'autorizzazione (ad esempio, se il gestore avesse inviato i risultati - anche parziali - dei controlli delle emissioni separatamente durante l'anno, dovrà comunque inviare un Report unico contenente la totalità di tali informazioni).

Qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni, deve fornire un'ulteriore versione del Report Ambientale (che dovrà essere nominata "Report Ambientale – versione pubblicabile"), epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del D. Lgs. 152/06, le informazioni riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente devono essere obbligatoriamente pubblicate; le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:

- riservatezza industriale, commerciale o personale;
- tutela della proprietà intellettuale;
- pubblica sicurezza o difesa nazionale.

L'Autorità Competente verificherà la rispondenza delle motivazioni adottate dal gestore alle fattispecie ammissibili.

Si ribadisce che dal 1 luglio 2013, ai sensi del DPCM. 22 luglio 2011, la presentazione di istanze e dichiarazioni, lo scambio di dati, informazioni e documenti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni dovrà obbligatoriamente avvenire in via telematica e in particolare, nei casi in cui non sia espressamente prevista una diversa modalità, mediante l'utilizzo della PEC, che sostituisce a tutti gli effetti gli strumenti tradizionali come la raccomandata e il fax.

Pertanto tutte le comunicazioni previste dai provvedimenti di AIA dovranno essere inviate all'indirizzo PEC: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it).

### **Dichiarazione E-PRTR**

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere, tramite il sito internet [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it), le dichiarazioni annuali E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e trasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Il D.Lgs. 46/14 ha introdotto, all'art. 30, specifiche sanzioni per il mancato o tardivo invio delle suddette dichiarazioni.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, a partire dall'anno 2016 il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

Si evidenzia che la normativa riguardante l'E-PRTR non ha ancora recepito le nuove attività introdotte con il D.Lgs. 46/14. Pertanto si invitano i gestori delle suddette attività a verificare periodicamente l'aggiornamento della normativa.

Si segnala che le istruzioni contenute nella presente sono da intendersi cogenti a partire dall'anno in corso (Report Ambientale e dichiarazione E-PRTR riferiti all'anno 2015) e che verranno inserite, con carattere prescrittivo, nelle autorizzazioni in essere in occasione del primo aggiornamento o riesame.

Per eventuali informazioni o chiarimenti può essere contattato il funzionario responsabile del procedimento di autorizzazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Paola Molina  
*sottoscritto con firma digitale*